

TRIBUNALE CIVILE DI BARI - SEZ. LAVORO

Ricorso ex artt.669 terdecies c.p.c.

**con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex
art. 151 c.p.c.**

La sig.ra **Daniela CONGEDI** (C.F. CNGDNL79M41D883W), nata a Gallipoli (Le) il 01/08/1979 e residente in Ugento (Le), alla via Santa Eulalia, n.51, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Cezza, sito in Maglie, alla via Piave, n.51, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce all'originale del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax (0836/312735), ovvero al proprio indirizzo PEC (cezza.francesco@ordavvle.legalmail.it), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c., come modificato ex art. 2, D.L. 68/2005 (conv. in L. 80/2005),

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari alla via Melo, n.97,

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari alla via Melo, n.97,

avverso

il Decreto n.54077/2017 del 07/12/2017 (procedimento R.G.n.2786-1/2017) del Tribunale Civile di Bari - sez. Lavoro - G.U., Dott.ssa A. Vernia, depositata in data 07/12/2017 e comunicata in pari data presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Cezza tramite posta elettronica certificata

premesse che

- con Decreto n.54077/2017, depositato in data 07/12/2017, emanato nel procedimento ex art. 700 c.p.c n.R.G. 2786-1/2017, il Tribunale Civile di Bari -sez. Lavoro, nella persona del G.U., Dott.ssa A. Vernia rigettava il ricorso cautelare promosso dalla sig.ra Daniela Congedi nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nonché nei confronti dei docenti potenzialmente controinteressati: Annarita Briotti, Paola Caiaffa, Anna Elisa Colella, Lucia Casciaro, Vincenza Di Bella, Giovanna Fiore, Antonella Lanciano, Tommasa Littorio, Marisa Melcarne, Giovanna Negro, Maria Giovanna Piccinni, Ester Pizzileo, Rosanna Rizzo, Daniela Scippa, tutti assegnatari dei provvedimenti di

trasferimento nell'Ambito 20 all'esito della definizione della procedura di mobilità 2016/2017;

- a sostegno delle motivazioni di rigetto vi è la pretesa insussistenza del *periculum in mora*;

- avverso il Decreto de quo, che si palesa illogico e contraddittorio nelle motivazioni, la sig.ra Daniela Congedi propone reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c., domandandone la revoca per i seguenti

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

- Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nella cancelleria di Codesto On.le Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l'odierna ricorrente, a ministero del sottoscritto procuratore, chiedeva, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e/o richiesta,:

"1) ordinare al Ministero convenuto, rilevata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, di riesaminare la posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento legislativo, contrattuale e regolamentare ai fini dell'assegnazione ad una sede di servizio individuata sulla scorta di detti criteri e, comunque, nel rispetto del punteggio dell'ordine di preferenza espresso, adottando i provvedimenti che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare gli effetti della sentenza definitiva di merito;

2) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito al fine di evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente;

3) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

- All'udienza del 21/12/2017, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il G.U., Dott.ssa A. Vernia, rilevata l'erroneità della notifica al M.I.U.R. e all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, rinviava il procedimento al 05/12/2017, autorizzando la ricorrente alla notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.;

- alla detta udienza, verificata la regolare notifica nei confronti del M.I.U.R. e dell'Ufficio Regionale Scolastico della Puglia nonché la mancata costituzione e comparizione degli stessi, il Giudice si riservava di provvedere;

- in data 07/12/2017 era depositato il Decreto n.54077/2017 con il quale il G.U., Dott. Vernia rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. sulla scorta della presunta insussistenza del *periculum in mora*.

*** **

FATTO

1) L'odierna ricorrente, entrata in ruolo in data 01/09/2007, è docente di scuola primaria in virtù di contratto a tempo indeterminato (ai sensi dell'art.39 C.C.N.L. - Comparto Scuola 2006-2009) e presta attualmente servizio, per l'A.S. 2017/2018, presso la scuola elementare I C "San Giovanni Bosco - Melo da Bari", sita in Bari;

2) l'istante partecipava alla Fase B delle operazioni di mobilità per l'A.S. 2016/2017 e cioè al piano straordinario previsto dalla legge n.107/2015, art.1, comma 108, disciplinato dall'art. 6, comma 3, del C.C.N.L., concernente tutti i posti vacanti e disponibili sull'intero territorio nazionale;

3) a tale fine, presentava domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, per posto comune, in quanto rientrante nella Fase B di cui all'art.6 C.C.N.L. sulla mobilità 2016/2017, ivi indicando - in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 8, dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 - tra le "preferenze territoriali", quale prima scelta, l'"Ambito 20" e, tra le "scuole", quale prima scelta, quella ubicata in Ugento (nel cui territorio la ricorrente ha la residenza), sita alla via Goldoni (codice: LEEE84B01V);

4) in data 28/06/2016, le era comunicato l'attribuzione del punteggio base di punti 73, con l'aggiunta di ulteriori punti 6 per il trasferimento nel Comune/ambito di residenza, così come statuito dall'Allegato del C.C.N.L.;

5) in data 29/07/2016, in virtù di decreto n.8793 emanato dal Dirigente dell'U.S.P di Lecce, era pubblicato l'elenco ministeriale dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo per la provincia di Lecce (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del C.C.N.L.), per la scuola primaria, relativamente all'anno scolastico 2016/2017;

6) malgrado il disposto dell'art.6, comma 2, C.C.N.L. del 08/04/2016, statuisse che ogni fase (A, B, C, D) dovesse avere la precedenza (a partire dalla fase A) sulla successiva indipendentemente dal punteggio e i posti disponibili, la ricorrente non rientrava tra i trasferimenti di cui innanzi, mentre risultavano inseriti nel predetto elenco i nominativi dei docenti appartenenti all'ambito nazionale Fase C di cui all'art.6 C.C.N.L., ai quali era stato assegnato l'Ambito 20 richiesto, pur, peraltro, corrispondendo ai medesimi un punteggio inferiore rispetto a quello della sig.ra Congedi;

7) nell'allegato elenco ministeriale erano evidenziati i nomi dei predetti docenti che, per comodità, qui di seguito si indicano espressamente: Annarita Briotti, Paola Caiaffa, Anna Elisa Colella, Lucia Casciaro, Vincenza Di Bella,

Giovanna Fiore, Antonella Lanciano, Tommasa Littorio, Marisa Melcarne, Giovanna Negro, Maria Giovanna Piccinni, Ester Pizzileo, Rosanna Rizzo, Daniela Scippa;

8) in particolare, le sigg.re Daniela Scippa e Marisa Melcarne erano state assegnate alla scuola primaria sita in Ugento alla via Goldoni (codice: LEEE84B01V), ossia proprio quell'Istituto cui la ricorrente aveva indicato quale scelta primaria nella propria domanda di trasferimento;

9) si fa presente, altresì, che, a seguito di istanza di accesso agli atti è emerso che la scuola in questione aveva inoltrato all'U.S.P. di Lecce, già in data 04/04/2016, i dati utili per stabilire il fabbisogno del personale docente di scuola primaria per l'A.S. 2016/2017;

10) pertanto, l'odierna esponente inoltrava, tramite pec, apposita richiesta per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 135 C.C.N.L., al fine di ottenere il trasferimento presso l'Ambito Territoriale di Ugento ovvero presso tutte le sedi comprese nel detto ambito;

11) non avendo, tuttavia, tale istanza ottenuto riscontro alcuno ed attesa l'urgenza di ottenere un provvedimento giudiziale che salvaguardasse e tutelasse, *medio tempore*, i diritti della docente, in uno con quelli della propria famiglia, la medesima, a ministero dell'Avv. Giovanni Gabellone, inoltrava ricorso ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale Civile di Bari, assumente il n.R.G. 12857/2016, all'esito del cui procedimento il Giudice, Dott.ssa M. Procoli, non ravvisando la sussistenza della prova del *periculum in mora*, emanava decreto di rigetto n.53382/2016;

12) decorsi i termini per la proposizione del reclamo, e, tuttavia, apparendo oltremodo ingiusto e gravemente lesivo dei diritti della docente il mancato inserimento nell'elenco ministeriale sopra citato, la sig.ra Congedi, a ministero dell'Avv. Francesco Cezza, depositava, in data 07/03/2017, ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di Bari - sez. Lavoro;

13) il relativo procedimento, iscritto al n.R.G. 2786/2017, era assegnato al G.U., Dott.ssa A. Vernia, che, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla ricorrente, fissava l'udienza di comparizione delle parti il 30/11/2017 autorizzando la notifica per pubblici proclami a tutti i controinteressati, entro i termini di legge, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

14) in attesa della celebrazione dell'udienza fissata in data 30/11/2017, la

sig.ra Congedi presentava il 04/05/2017 nuova domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria per posto comune, in quanto rientrante nella Fase B di cui all'art.6 C.C.N.L. sulla mobilità 2017/2018, ivi indicando - in ossequio a quanto previsto dall'art.9, comma 8, dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 - tra le "preferenze territoriali", quale prima scelta, l'"Ambito 20 e, tra le "scuole", quale prima scelta, quella ubicata in Ugento (nel cui territorio la ricorrente ha la residenza), sita alla via Goldoni (codice:LEEE84Bo1V);

15) in data 12/06/2017 l'odierna ricorrente apprendeva, mediante comunicazione e-mail ricevuta dal M.I.U.R, di non aver ottenuto il trasferimento richiesto malgrado l'attribuzione del punteggio base di punti 84, con l'aggiunta di punti 6 per il trasferimento nel Comune/ambito di residenza, statuito dall'Allegato del C.C.N.L., come si evince, altresì, dall'elenco ministeriale dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo per la provincia di Lecce (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del C.C.N.L.), per la scuola primaria, relativamente all'anno scolastico 2017/2018, emanato in data 09/06/2017 con decreto del Dirigente dell'U.S.P di Lecce;

16) pertanto, essendo già iniziato l'A.S. 2017/2018 e di fronte al pericolo di non vedersi assicurata, nel breve periodo, alcuna forma di tutela giuridica fino alla pronuncia nel merito e ricorrendo tanto il *fumus boni iuris* quanto il *periculum in mora*, chiedeva un provvedimento di urgenza che anticipasse gli effetti del procedimento ordinario e che ordinasse al Ministero di riesaminare la sua posizione sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento della mobilità a livello legislativo, contrattuale e regolamentare ai fini dell'assegnazione ad una sede di servizio individuata sulla scorta di detti criteri e, comunque, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso.

17) Con il Decreto n.54077/2017 del 07/12/2017, emesso all'esito del procedimento R.G.n.2786-1/2017, il quale si impugna con il presente reclamo, il G.U., Dott.ssa A. Vernia, rigettava il ricorso cautelare sulla scorta della presunta non ricorrenza del *periculum in mora*.

IN DIRITTO

IN ORDINE AL FUMUS BONI IURIS

Malgrado il provvedimento impugnato abbia ad oggetto solo il *periculum in mora* e non faccia mai menzione del *fumus boni iuris*, per completezza espositiva si riporta quanto già argomentato in sede di ricorso introduttivo ex art. 4145 c.p.c..

1) VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' (ART. 1, COMMA 108, L. 107/2015) -

Via Piave, n. 51 - (73024) MAGLIE (Le) - Tel./Fax 0836/312735
cell. 338/8235144 PEC: cezza.francesco@ordavvie.legalmail.it preteedne il

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.6 C.C.N.L. MOBILITA' 2016/2017 E RELATIVO ALLEGATO 1) - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO

Per ciò che concerne la probabile esistenza del diritto in capo alla ricorrente, occorre fare riferimento all'art.1, comma 108, lett c) della legge n.107/2015 a mente del quale *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art.399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)..."*.

I criteri attraverso i quali sono state individuate le sedi di assegnazione sono indicati nell'art.6 del C.C.N.L. sulla mobilità 2016/2017, approvato in data 08/04/2016 (all.9), il quale ha dettato un articolato sistema suddiviso in 4 fasi (Fase A - Fase B - Fase C - Fase D), con cui, mediante un progressivo ordine di assegnazione, tenuto conto della disponibilità di organico delle singole Regioni e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda, è stato indicato, per ciascun docente immesso in ruolo, l'Ambito Territoriale in cui deve essere prestato servizio.

Con riferimento, in particolare, alla Fase B, l'art. 6 C.C.N.L. prevede testualmente: *"1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dal GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine*

di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D".

Il comma 2 dell'art. 6 C.C.N.L. prevede, altresì, che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

Ebbene, tale allegato si occupa di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabilendo (con disposizione valida per tutte e 4 le fasi contemplate innanzi) che le operazioni di mobilità territoriale si svolgano secondo il seguente ordine:

"a. trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III - 1) 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art. 13 del presente contratto genitori disabili;

b2. trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art. 13 del presente contratto assistenza familiari;

c. trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto;

e. trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII dell'art. 13 del presente contratto;

f. trasferimenti a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII dell'art. 13 del presente contratto;

g. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza".

Nello stesso allegato 1 è indicato che "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito

avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista O. M..

Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.

I docenti che non dovessero presentare domande saranno trasferiti d'ufficio con punti e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

Orbene, venendo al caso di specie, l'odierna ricorrente, come già anticipato in punto di premessa, è docente di scuola primaria nell'ambito della Fase B del piano di assunzioni per l'anno scolastico 2016/2017 ed in servizio presso l'Istituto Scolastico "S.G. Bosco-Melo da Bari".

All'esito della procedura di mobilità, alcuni concorrenti rientranti nella fase C - in quanto assunti nel 2015/2016 in fase C e D da GAE - e dunque appartenenti ad una fase diversa e successiva rispetto a quella in cui risulta inserita l'odierna ricorrente, peraltro con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla medesima, sono stati assegnati nelle sedi scolastiche appartenenti all'Ambito 20, in aperta violazione della procedura di trasferimento disciplinata dall'art. 6 C.C.N.L. e dal relativo Allegato 1, più volte richiamati.

In particolare, due di queste docenti, corrispondenti ai nomi di Daniela Scippa e Marisa Melcarne, sono state destinate alla scuola primaria sita in Ugento, alla via Goldoni (codice LEEE84B01V), preferendole alla medesima ricorrente la quale aveva espressamente indicato nella domanda di trasferimento, quale prima scelta, tra "gli ambiti", Puglia Ambito 0020, e tra "le scuole", proprio il suddetto Istituto Scolastico.

Ed allora, è sufficiente attenersi agli addentellati normativi sopra richiamati per avvedersi degli errori macroscopici commessi dal Ministero convenuto nella fattispecie in esame.

Partendo dal disposto dell'art.6, comma 2, C.C.N.L. del 08/04/2016, è utile, innanzitutto, ribadire che ogni fase ha la precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio e i posti disponibili al termine di una fase saranno a disposizione per le fasi successive.

Ciò significa che l'elenco dei docenti ammessi alla mobilità avrebbe dovuto essere formato per "compartimenti stagni", ossia valutando, dapprima, la posizione di quelli rientranti nella Fase A, poi di quelli appartenenti alla Fase B e, solo in caso fossero residuati posti disponibili,

operando la selezione anche per i docenti di Fase C.

In altri termini, la graduatoria viene determinata per ciascuna preferenza (e quindi con riferimento a ciascun ambito territoriale) e, dunque, vi sono distinte graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse, ma tale operazione non può prescindere dal disposto della norma testè richiamata che statuisce la precedenza di ogni fase rispetto alla successiva.

A tal proposito, il Tribunale di Como, riconoscendo le ragioni del ricorrente, affermava che *"il disposto degli artt 2 e 6 CCNI 8/4/2016 impone di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste, dai docenti che partecipano alla fase successiva"*. Su tali basi il predetto Giudice ordinava al MIUR di riesaminare la domanda di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali, *"nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti dai docenti che partecipano alla fase C con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase D, che pertanto, non possono scavalcarli"* e ciò *"seguendo il punteggio e l'ordine di preferenza espresso, in relazione alle distinte fasi C e D in cui si articola la procedura"* (Tribunale di Como - Dott. Giovanni Luca Ortore, ordinanza del 28 novembre 2016).

Ed invece, nel caso di specie, la distorta ed erronea applicazione dei criteri indicati nel C.C.N.L. Mobilità Sociale 08/04/2016 ha prodotto degli effetti illegittimi a carico di chi, come la sig.ra Daniela Congedi, pur vantando il diritto ad ottenere il trasferimento presso l'Ambito 20, anzi presso l'Istituto Scolastico prescelto in Ugento, si è vista scavalcare da altri concorrenti appartenenti alla Fase C, aventi, per giunta, un punteggio inferiore alla medesima.

A tal proposito, si richiama un recentissimo provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, emesso il 10/04/2017, il quale, in una vicenda analoga a quella per cui oggi è causa, nell'ambito di un procedimento incardinato, con ricorso d'urgenza, da un'insegnante di scuola primaria appartenente alla fase B - anch'essa preceduta da altri docenti rientranti nella fase C - riconosceva alla ricorrente, in fase conciliativa, il diritto ad essere assegnata ad una sede dell'ambito Territoriale 20 ovvero ad altro tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

La validità e l'efficacia del predetto trasferimento ha avuto decorrenza a partire dal 01/09/2017, ciò al solo fine di salvaguardare la continuità didattica

del precedente anno scolastico, essendo il su richiamato accordo conciliativo intervenuto solo nell'aprile del 2017.

Nel caso di specie, invece, essendo l'anno scolastico appena iniziato e avendo richiesto congedo biennale sino al dicembre 2017, la ricorrente ben potrebbe essere destinataria di un provvedimento, anche provvisorio, avente efficacia immediata, di assegnazione ad una delle sedi di servizio indicate sulla domanda di trasferimento per scuola primaria di cui sopra, senza che tutto ciò incida negativamente sulla continuità educativa e didattica del personale scolastico.

2) CARENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 LEGGE 241/90

Occorre, innanzitutto, rilevare come il M.I.U.R. non abbia fornito alcuna motivazione in ordine al mancato trasferimento della ricorrente presso l'Ambito di residenza richiesto, né sono chiare le ragioni per cui la medesima è stata scavalcata nelle preferenze da altre docenti.

Da ciò emerge evidente come la ricorrente non sia stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura, né di comprendere i meccanismi burocratici che hanno condotto all'esito innanzi contestato.

A ben vedere, infatti, l'Amministrazione si è limitata a rendere noto l'elenco delle docenti aventi diritto al trasferimento senza, tuttavia, motivare la mancata scelta della ricorrente, in spregio al disposto dell'art. 3 della legge n.241/90 che prevede l'obbligo per la P.A. di esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottesi all'adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, sez V, n.5479 del 11/10/2005).

Ed infatti, il Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico, mediante nota del 29/07/2016, nel comunicare la pubblicazione sul sito web del M.I.U.R. dei trasferimenti degli insegnanti di ruolo di scuola primaria, A.S. 2016/2017, dopo aver dato atto della facoltà per ogni docente di attivare le procedure giudiziali avverso il suddetto provvedimento, accenna laconicamente alla possibilità che l'elenco possa subire variazioni in presenza di atti di autotutela o di errori materiali ma nulla dice in merito alla ragioni sottese al mancato inserimento di alcuni docenti nel detto elenco.

Tale provvedimento, emesso all'esito di un procedimento amministrativo, non può, dunque, essere considerato come adempimento dell'obbligo di motivazione cui la P.A. è tenuta, atteso che non consente alla ricorrente di

conoscere, da un lato, le ragioni dell'esclusione e, dall'altro, il perchè dell'accoglimento della domanda di trasferimento avanzata da altri docenti.

A tal proposito una recentissima ordinanza del Trib. di Brindisi - con riferimento al ricorso ex art. 700 c.p.c. inoltrato da una docente lamentante la circostanza che colleghi con minor punteggio del suo erano stati assegnati, a parità di condizioni (ciò che, peraltro, distingue tale fattispecie da quella oggetto della controversia in esame) e a parità di sedi richieste, in sedi vicine - ha "condannato" *"la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti, omettendo, peraltro, il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi e del principio di precedenza di cui all'art. 13 contratto mobilità"* (Trib. Brindisi, sez. lav. n.19068 del 12/10/16).

3) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - ILLEGITTIMITA' E ILLOGICITA' DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

Al di là delle argomentazioni rese nel paragrafo 1), che già di per sé stesse convincono della illegittimità e ingiustizia dei provvedimenti di trasferimento emessi dal Ministero convenuto, essi stessi sono stati adottati in aperta violazione del generale principio dello scorrimento della graduatoria, basato sul merito, che informa tutti i procedimenti concorsuali, espressione del più elevato principio di imparzialità e buon andamento della P.A. sancito dall'art. 97 della Cost..

Dunque, a tutto voler concedere, anche laddove, per assurdo, non ci si fosse dovuti attenere alla preferenza delle fasi, così come statuito dall'art. 6 C.C.N.L. più volte richiamato, la scelta dei candidati avrebbe comunque dovuto seguire il principio generale dello scorrimento della graduatoria.

In base a detto principio, valido ed efficace anche nelle procedure di mobilità, il trasferimento presso un Ambito Territoriale dello Stato deve infatti necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.

Ciò detto, considerata la possibilità riconosciuta ad ogni docente di esprimere con la propria domanda diverse preferenze territoriali con indicazione di un personale ordine di gradimento, e tenuto conto della

prevalenza del punteggio più alto, il MIUR era tenuto a procedere con i trasferimenti iniziando dal candidato cui era stato attribuito il punteggio maggiore e scorrendo l'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Provincie dallo stesso espressi, fino all'assegnazione del primo posto disponibile; solo dopo la predetta assegnazione, il MIUR avrebbe potuto - e dovuto - passare all'esame della posizione del candidato successivo, avente punteggio inferiore, procedendo nelle medesime modalità su descritte e così via.

In altri termini, l'Ufficio territoriale aveva l'obbligo di assegnare ad ogni docente (nel rispetto della preferenza delle fasi) la prima sede indicata nella domanda di trasferimento o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via la graduatoria, la sede disponibile secondo l'ordine di preferenza.

A tal proposito, secondo l'ordinanza del Tribunale di Trani del 16/09/2016, emessa in un caso analogo a quello che ci occupa: *"il M.I.U.R. ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta da una docente"*. Infatti, rileva ancora il Tribunale del Lavoro di Trani: *"numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati in una scuola facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice, cui invece è stato assegnato un ambito territoriale distante centinaia di chilometri"*. Secondo il predetto provvedimento, dunque, tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 08/04/2016, e dell'O.M. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994 e, per tale ragione, l'assegnazione della lavoratrice all'Ambito territoriale assegnato è illegittima e l'amministrazione dovrà quindi procedere ad assegnarla in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria (Tribunale di Trani, ordinanza n. 28744/2016 del 16/09/2016).

Nello stesso senso il Tribunale di Brindisi, secondo il quale la Pubblica Amministrazione: *"ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati"* (Trib. Brindisi, sez. lav. n.19068 del 12/10/16).

Le medesime illegittimità sono state riscontrate anche dal Giudice del Lavoro di Taranto secondo il quale: *"è pertanto evidente - sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta dall'istante, cui nulla ha opposto il convenuto, rimasto contumace - la illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi - almeno ai limitati fini deliberativi propri del procedimento cautelare - il diritto dell'istante all'assegnazione di una serie compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023"* (Trib. Civ. Taranto, Sez. Lav., ordinanza del 20.09.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 8749 RG).

Anche il Consiglio di Stato ha statuito che: *"Il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione della sede e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatorie è espressamente sancito...sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento di concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata"* (Consiglio di Stato, sez. IV, n.5611 del 18/10/2011).

Ed allora, anche a voler omettere di considerare la preferenza tra le fasi, la formazione della graduatoria in virtù dei titoli allegati, del punteggio e dell'anzianità anagrafica, come prescrive l'allegato 1 più volte citato, avrebbe condotto senza alcun dubbio all'accoglimento della domanda dell'odierna istante.

E' sufficiente, infatti, analizzare l'elenco pubblico dei trasferimenti, in atti, per avvedersi che le docenti qui appresso elencate (le quali, come più volte dedotto rientrano nella Fase C, perchè assunte nel 2015/2016 in fase C e D da

GAE) hanno tutte ottenuto l'assegnazione nella Provincia di Lecce (Ambito 20) pur avendo un punteggio minore dell'istante (che, ricordiamo, è di 73): - Annarita Briotti, 21 - Paola Caiaffa, 21 - Anna Elisa Colella, 20 - Lucia Casciaro, 30 - Vincenza Di Bella, 39 - Giovanna Fiore, 18 - Antonella Lanciano, 18 - Tommasa Littorio, 62 - Marisa Melcarne, 33 - Giovanna Negro, 33 - Maria Giovanna Piccinni, 21 - Ester Pizzileo, 36 - Rosanna Rizzo, 24 Daniela Scippa, 21.

Ed allora, la graduatoria stilata appare il frutto di una scelta discrezionale della P.A. la quale ha prodotto risultati illegittimi, prima ancora che irragionevoli, in danno dell'odierna ricorrente, sia perchè ha ignorato l'obbligo di valutazione delle domande per ogni singola Fase, nonché la precedenza fra le Fasi, sia perchè non ha tenuto conto dell'esistenza di criteri normativi specifici, da adottare in ordinata successione, al fine della scelta dei candidati.

Da ultimo, si evidenzia che al momento vi sono ancora molti posti dell'organico dell'autonomia della Scuola Primaria residuati all'esito dei trasferimenti interprovinciali e dopo l'assegnazione agli ambiti e alle sedi dei docenti titolari aventi diritto di precedenza, come risulta dalla nota M.I.U.R. del 29/07/2016.

IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Il Giudice competente per la fase cautelare ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c sulla scorta della pretesa insussistenza del *periculum in mora*, mentre non ha reso alcuna valutazione in ordine al *fumus boni juris* la cui prova, pertanto, si ritiene sia stata assolta, anche in considerazione della condotta processuale del M.I.U.R. - e nei limiti della sommarietà propria della cognizione della presente fase - che, non costituendosi in giudizio e non comparendo all'udienza del 05/12/2017, ha ommesso di rendere le proprie argomentazioni in merito.

Per ciò che concerne il *periculum in mora*, il predetto Giudice ha ritenuto non siano state provate ed allegate le precise, concrete e individualizzanti situazioni di fatto tali da consentire "alla controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudice la valutazione...di tutti gli aspetti qualificanti della vicenda".

Posto che la mancata costituzione e, altresì, la mancata comparizione, all'udienza chiamata per la discussione dell'istanza cautelare, del M.I.U.R.

dell'Ufficio Regionale per la Puglia nonché dei docenti controinteressati, seppur l'attività di notifica sia stata debitamente espletata, elimina in radice la presunta violazione del diritto di difesa delle controparti, gli elementi probatori a corredo tanto del ricorso ordinario quanto del ricorso ex art. 700 c.p.c. sono più che sufficienti a provare l'effettività e la irreparabilità del pregiudizio cagionato dal decorso del tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria.

Il requisito del pericolo nel ritardo risulta e si configura sin dall'inizio del procedimento ordinario incardinato dalla ricorrente presso il Tribunale di Bari ed iscritto al n.R.G. 2786/2017 (nel quale si è inserito successivamente il ricorso ex art. 700 c.p.c. di che trattasi, iscritto al n.R.G. 2786-1/2017) ed anzi sin dal precedente procedimento cautelare incardinato dalla ricorrente, sempre presso il medesimo Foro, a ministero dell'Avv. Giovanni Gabellone, assegnato al n.R.G. 53382/2016 e deciso dal G.U., Dott.ssa M. Procoli con provvedimento di rigetto (che si allega in copia).

Proprio dal provvedimento negativo reso dal Giudice Procoli nel predetto contenzioso prende spunto il Giudice Vernia per motivare il decreto di rigetto oggi gravato ed affermare che non risulta vanificato il ruolo di cura ed assistenza che la ricorrente riveste all'interno del proprio ambito familiare.

In particolare, il provvedimento del Giudice Procoli afferma testualmente: *"Nella specie la lavoratrice - anche in considerazione del fatto che la distanza tra Ugento (sede di residenza della lavoratrice) ed il capoluogo pugliese (sede di servizio) è di poco più di 200 km e che alla stessa è stato accordato dalla Amministrazione il tempo parziale - non specifica alcunchè circa la organizzazione familiare ed i modi in cui la suddetta distanza incida, in concreto, sulle modalità di organizzazione familiare, al punto di pregiudicare la sfera sensibile dei diritti delle figlie minori e la stessa unità familiare"*.

Le argomentazioni rese nel provvedimento oggi impugnato sembrano appiattirsi acriticamente su quelle espresse dal Giudice Procoli ed appaiono, altresì, il frutto di una superficiale e sbrigativa valutazione tanto delle prove documentali depositate dalla ricorrente (sia nel fascicolo del procedimento ordinario che in quello cautelare) che dello stesso ricorso (quello a firma dell'Avv. Giovanni Gabellone) da cui tali argomentazioni traggono le mosse.

Ed infatti, solo ad analizzare il predetto atto (e lungi dal voler scendere nel merito dello stesso) si noterà facilmente che il medesimo contiene solo brevi e generiche considerazioni sul pericolo nel ritardo, descritto vagamente come

evento lesivo ricadente sugli interessi personali e familiari della sig.ra Congedi.

Ed invece, il corredo probatorio depositato dalla ricorrente nel fascicolo di parte del procedimento cautelare (e anche in quello ordinario) oltre a documentare sufficientemente la situazione familiare e personale della ricorrente, evidenzia, altresì, **la legittima ricorrenza in capo alla medesima del beneficio della legge 104/92 (in ragione della presenza in famiglia della sig.ra Angiolina Manco, ottantaduenne, portatrice di handicap in situazione di gravità), circostanza essenziale ai fini della prova del periculum in mora, che, tuttavia, non è stata né indicata né documentata nel ricorso dell'Avv. G. Gabellone.**

Soprattutto il provvedimento di rigetto, nel mutuare le parole del Giudice Procoli, dimentica di riportare un inciso che, a conti fatti, risulta non di poco conto, ossia il fatto che, al tempo del ricorso ex art. 700 c.p.c. a firma dell'Avv. Gabellone, **alla ricorrente era stato accordato il tempo parziale, circostanza che dal settembre 2017 è, invece, mutata in ragione dell'intervenuto contratto full-time, come documentato in sede cautelare.**

Ed allora, il Giudice Vernia ha finito con il valutare in maniera analoga situazioni fattuali e processuali differenti tra loro, atteso che il provvedimento di rigetto del Giudice Procoli avrebbe dovuto essere letto non solo in relazione alla specifica situazione di quel preciso momento storico (modificatasi poi nel corso del tempo) ma anche con riferimento alle deduzioni espresse e alla documentazione depositata dalla ricorrente in quel procedimento cautelare (deficitaria rispetto a quella versata nel giudizio che oggi si discute)

E' di tutta evidenza, dunque, come il Giudice Vernia, facendo proprio il contenuto di tale provvedimento, abbia interpretato frettolosamente e in senso assoluto il significato del termine "distanza" il quale, invece, avrebbe dovuto essere valutato sia in rapporto al contratto a tempo parziale cui soggiaceva nell'anno scolastico 2016 la sig.ra Congedi, sia in considerazione del fatto che allora non era stata fornita la prova dell'incidenza della stessa sulle modalità di organizzazione personale familiare.

Ad ogni buon conto, laddove si consideri che la distanza che la ricorrente percorrerebbe quotidianamente al rientro al lavoro, decorso il congedo biennale, nell'arco dell'intera settimana (stante il contratto full-time ora vigente) è di 400 km e non di soli 200 km (atteso che il conteggio deve essere operato complessivamente considerato il viaggio di andata e quello di ritorno), tale circostanza non può non ritenersi di per sé un *vulnus* non altrimenti

riparabile alla vita familiare e coniugale.

Ed infatti, chi, come accade nella fattispecie in esame, stante la lunga distanza intercorrente tra la residenza e il luogo di lavoro, resta fuori casa per lavoro dalle 4.45 (orario di partenza dell'autobus) sino alle 17,30, avendo una famiglia composta da due figlie piccole (di cui una di tre anni), una signora ottantaduenne (con beneficio della legge 104/92) e un marito autotrasportatore (che, dunque, è sempre in viaggio per lavoro), senza potersi occupare di tali soggetti pienamente e incondizionatamente nel corso della giornata, come, si vedrà nel prosieguo, è lo stesso Giudice Vernia a sottolineare nel provvedimento di rigetto, non può non dirsi pregiudicato irrimediabilmente non solo nel proprio status di lavoratore e nella libertà di esercizio della professione ma, altresì, nella propria vita personale e familiare, come tali non suscettibili di ristoro per equivalente.

Il Giudice Vernia desume l'insussistenza delle ragioni d'urgenza, altresì, dalla mancata proposizione da parte della sig.ra Congedi del reclamo del provvedimento emesso, all'epoca, dal Giudice Procoli e dal lasso di tempo trascorso sino alla proposizione del nuovo ricorso d'urgenza, circostanza queste che presupporrebbero l'assenza di obiettive ragioni di impellenza.

A tal proposito, occorre rilevare che il provvedimento di rigetto della, cronologicamente, prima domanda cautelare è stato depositato in data 30/11/2016 e che i quindici giorni per proporre il reclamo sono decorsi in data 15/12/2016; che, a breve distanza, nel gennaio 2017, la sig.ra Congedi ha incaricato il sottoscritto procuratore di redigere il ricorso ex art. 414 c.p.c. il quale è stato poi depositato nel febbraio dell'anno corrente, non prima di aver integrato la documentazione mancante al fine di meglio documentare la situazione familiare della ricorrente.

La decisione di non proporre, in un primo momento, un nuovo ricorso ex art. 700 c.p.c. è stata dettata dalla speranza dell'accoglimento della domanda di trasferimento provvisorio - del cui rigetto si è venuti a conoscenza solo nell'agosto del 2017 - ma, soprattutto, dal fatto che la prima metà dell'anno scolastico era ormai terminato e che, pertanto, in quel preciso periodo storico non sarebbe sussistito il *periculum in mora* per l'accesso alla procedura cautelare atipica.

Evidenziato, dunque, che la ricorrente non ha mai rinunciato all'azione giudiziaria per far valere i propri diritti, occorre rilevare come dalla mancata proposizione del reclamo non possa trarsi il libero convincimento dell'assenza

delle ragioni di urgenza o della mancata attualità della situazione dedotta, come invece desunto dal Giudice Vernia.

Nel prosieguo del Decreto di rigetto n.54077/2017 si legge, altresì, che, avendo la lavoratrice beneficiato del congedo biennale sino alla fine di dicembre 2017, tale sospensione dell'attività lavorativa *"senz'altro consente alla ricorrente di assolvere ai compiti di assistenza morale e materiale nei confronti dei propri familiari in termini pieni e condizionati"*.

Non può sfuggire come la necessità per la ricorrente di assistere materialmente e moralmente la propria famiglia in misura piena e incondizionata sia riconosciuta dallo stesso Giudicante il quale, tuttavia, limita tale riconoscimento al solo periodo di congedo, decorso il quale l'istante - circostanza questa non opinabile - non avrà più il tempo di prendersi cura dei propri cari, se non in maniera temporanea ed estremamente condizionata, anche in considerazione dell'intervenuto contratto full-time.

Peraltro, il giudice della fase cautelare ritiene irrilevanti, in assenza della prova eziologica dello stato patologico, i problemi alla zona lombare riscontrati alla sig.ra Congedi, ma nulla dice in merito agli attacchi di ansia patiti dalla figlia minore di anni 3 e comprovati da apposita certificazione medica, che, secondo dati di comune esperienza avuto, altresì, riguardo alla tenera età della bambina, non possono non essere in stretto collegamento di causa ed effetto con la situazione familiare descritta.

Orbene, per tutto quanto esposto e per quanto argomentato tanto nel procedimento ordinario che in quello cautelare (dei cui fascicoli d'ufficio si chiede sin d'ora l'acquisizione), è evidente la sussistenza del *periculum in mora* attesa l'impossibilità per l'istante di conciliare la lunga distanza tra la residenza e la sede di servizio con le esigenze familiari, anche laddove si trattasse di un solo giorno di lontananza, comportando ciò un *vulnus* non altrimenti riparabile alla propria vita personale e familiare, oltre che un considerevole e non più sostenibile dispendio economico.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che *"le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare"*. Sempre l'articolo 37, comma 1, stabilisce inoltre testualmente che *"le condizioni di lavoro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione"*, ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa 17 riferimento la norma citata **"non si limita alla salute fisica della donna e del**

bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; questo rapporto deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino" (Corte costituzionale, sentenze 1/87, 332/88 e 61/91).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall'art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, e di "proteggere" la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Pertanto, il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, tale da garantire alla docente il trasferimento provvisorio presso la sede scolastica di Ugento, o in subordine presso una sede vicina alla propria residenza, pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione ma anche la vita personale e familiare dell'istante, danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente.

ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, così come richiesto, ed ottenuto, anche per il procedimento ordinario n.R.G. 2786/2017 e per il procedimento d'urgenza n.R.G.2786-1/2017 incardinati entrambi presso il Tribunale di Bari - sez- Lavoro.

A tal proposito, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuare gli indirizzi dei medesimi, oltre a non garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed essere eccessivamente onerosa.

Pertanto, si chiede che Codesto Ill.mo Giudicante Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo..."* (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento, essendo tale forma di notificazione utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Daniela Congedi, come innanzi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale Civile di Bari - sez. Lavoro adito, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e/o richiesta, Voglia, ai sensi dell'art.669 terdecies, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti, e previo annullamento del Decreto di rigetto n.54077/2017,

- 1) ordinare al Ministero convenuto, rilevata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, di riesaminare la posizione della ricorrente sulla base dei criteri previsti per lo svolgimento legislativo, contrattuale e regolamentare ai fini dell'assegnazione ad una sede di servizio individuata sulla scorta di detti criteri e, comunque, nel rispetto del punteggio dell'ordine di preferenza espresso, adottando i provvedimenti che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare gli effetti della sentenza definitiva di merito;
- 2) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito al fine di evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente;
- 3) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si deposita:

- 1) decreto di rigetto g.u. vernia n.54077/2017 del 07/12/2017
- 2) ricorso ex art. 700 c.p.c. a firma avv. gabellone
- 3) provvedimento rigetto g.u. procoli n.53382/2016 del 01/12/2016

Con espressa riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni formulate in esito alle difese avversarie, nonché di formulare nuove istanze e/o richieste, anche istruttorie.

Si chiede, altresì, l'acquisizione del fascicolo iscritto al n.2786/2017 nonché

del fascicolo iscritto al n.F.G. 2786-1/2017, depositati entrambi presso il Tribunale di Bari - sez. Lavoro.

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il contributo unificato ammonta ad € 147,00.

Salvezze illimitate

Maglie, 18 dicembre 2017

Avv. Francesco

Cezza